



40140-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da:

Gerardo Sabeone - Presidente -

Andrea Gentili

Vittorio Pazienza - Relatore

Daniela Rita Tornesi

Luca Semeraro

Sent. n. sez. 25/2019

UP - 13/08/2019

R.G.N. 23549/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DRG, nata a X il X 1974

avverso la sentenza emessa in data 22/02/2019 dalla Corte d'Appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta
Maria Barberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cristiano Solinas, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/02/2019, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la
sentenza emessa in data 27/04/2016 dal Tribunale di Lecce, con la quale
DMRG era stata condannata alla pena di giustizia in relazione

ai reati di cui agli artt. 640-ter (così diversamente qualificato il reato sub a) e 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo b).

2. Ricorre per cassazione la D _____, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Erronea applicazione della legge penale quanto al reato sub b). Si censura la sentenza impugnata per non aver assolto la D _____ perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, alla luce della parziale depenalizzazione, ad opera del d.lgs. n. 101 del 2018, delle ipotesi di trattamento illecito che in precedenza assumevano rilievo ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003. In particolare, si deduce che l'ipotesi accusatoria trovava fondamento negli artt. 23 (per la mancanza di consenso della persona offesa alla comunicazione a terzi dei codici di accesso per l'utilizzo della carta di credito) e 25, comma 1 lett. b), del predetto decreto legislativo (in ragione della comunicazione a terzi dei codici per finalità avulse dalla stipula del contratto con MP _____). Alla luce del nuovo testo dell'art. 167, la condotta ascritta alla D _____ deve ritenersi ormai estranea alla norma incriminatrice, che prende in considerazione solo le violazioni degli artt. 123, 126, 129, 130, ovvero il trattamento di particolari categorie di dati personali in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-quinquiesdecies del predetto decreto legislativo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per non aver conferito rilievo dirimente al modesto valore delle ricariche telefoniche abusivamente effettuate, dovendo ritenersi illegittima la valorizzazione del maggior danno eventualmente verificatosi dopo la consumazione del reato (nella specie, le spese necessarie per la sostituzione della carta di credito).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed impone, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo b) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonostante sia ormai decorso il termine massimo prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dalla data di consumazione del reato (individuata nel 27/08/2011), anche tenuto conto dei 119 giorni di sospensione conseguenti al rinvio disposto dal giudice di primo grado, dall'udienza del 22/10/2014 a quella del 18/02/2015, per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria.

Coglie infatti nel segno il rilievo difensivo secondo cui la condotta contestata alla D _____ (consistita nell'abusivo utilizzo dei codici di sicurezza della carta

di credito di VS , acquisiti nella qualità di dipendente della MP addetta alla lavorazione del contratto che la V aveva inteso stipulare con la predetta società) assumeva rilievo penale – quanto alla violazione delle disposizioni in tema di tutela dei dati personali – solo ai sensi del previgente art. 167 d. lgs. N. 196 del 2003 (c.d. Codice della Privacy), ovvero prima delle modifiche apportate, al predetto Codice, dal d.lgs. n. 101 del 2018: non anche ai sensi dell'art. 167 attualmente in vigore.

1.1. Può in estrema sintesi osservarsi, al riguardo, che l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti: Regolamento), ha profondamente innovato la materia, con disposizioni aventi ovviamente diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento interno: interessa qui subito evidenziare che il Regolamento ha tra l'altro introdotto (art. 83) un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie sia per le violazioni degli obblighi da parte dei soggetti investiti del dovere di garantire l'efficace tutela dei dati personali, sia le violazioni dei principi base del trattamento dei dati stessi (compresi quelli relativi al consenso e ai diritti degli interessati: cfr. artt. 5 ss. del Regolamento).

Quest'ultimo ha peraltro anche rimesso alla potestà sanzionatoria degli Stati membri (art. 84) la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni per la violazione di disposizioni diverse da quelle già sanzionate dal Regolamento stesso, facendo espresso riferimento alla possibilità che tali ulteriori disposizioni sanzionatorie abbiano natura penale, ed afferiscano a violazione di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del Regolamento (cfr. il Considerando n. 149).

In tale quadro, è intervenuta la legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che ha delegato il Governo ad intervenire sul Codice della Privacy, anche al fine di adeguare il sistema sanzionatorio ivi previsto alla normativa di matrice europea.

1.2. Il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 101 del 2018, ha profondamente modificato il predetto Codice, sia abrogando numerosissime disposizioni ormai superate dall'impianto normativo contenuto nel Regolamento, sia intervenendo in termini assai significativi sull'impianto sanzionatorio.

Sono state infatti introdotte, da un lato, una serie di ulteriori ipotesi di illecito amministrativo per la violazione di alcune disposizioni del Codice, dettagliatamente indicate nel novellato art. 166. D'altro lato – ed è quel che specificamente interessa in questa sede – il d.lgs. n. 101 ha considerevolmente ridotto l'ambito della risposta sanzionatoria penale: il nuovo testo dell'art. 167 – che nei due commi della previgente formulazione sanzionava anche la violazione delle

disposizioni, oggi abrogate, di cui agli artt. 18, 19, 23 (primo comma), 17, 20, 21, 22, 26, 27, 45 (secondo comma) – ha tenuto ferma la rilevanza penale solo di alcuni specifici comportamenti.

In particolare, continuano ad essere penalmente sanzionate, ai sensi del primo comma dell'art. 167, solo le violazioni – purchè sorrette dal dolo specifico di trarre per sé o per altri profitto, o di recare all'interessato un danno, e purchè produttive di "nocumento" a quest'ultimo - delle norme relative al trattamento dei dati relativi al traffico, riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (cd. tabulati, art. 123 del Codice); al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi da quelli relativi al traffico, riguardanti i medesimi soggetti (art. 126); alle cd. comunicazioni indesiderate (art. 130); nonché le violazioni dei provvedimenti del Garante in tema di inserimento ed utilizzo dei dati personali negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (art. 129). Il novellato secondo comma dell'art. 167 punisce altresì, più gravemente, la violazione delle disposizioni in tema di trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari, mentre le nuove disposizioni introdotte al terzo comma dell'art. 167, all'art. 167-bis e all'art. 167-ter prevedono, rispettivamente, sanzioni penali per la violazione delle disposizioni in tema di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in tema di comunicazione e diffusione illecite, e di acquisizione fraudolenta, di un archivio automatizzato o di una sua parte sostanziale, che contenga dati personali oggetto di trattamento su larga scala.

1.3. Risulta evidente che le norme incriminatrici oggi vigenti, e fin qui sommariamente richiamate, non prendono in considerazione la condotta contestata alla D , la cui rilevanza penale – come osservato dal ricorrente – trovava fondamento nella prospettata violazione degli artt. 23 e 25 lett b) del Codice Privacy (in tema, rispettivamente, di trattamento dei dati senza consenso e per finalità diverse da quelle previste): disposizioni peraltro oggi abrogate dal d.lgs. n.101, mentre la condotta qui in discussione trova oggi la risposta sanzionatoria nelle disposizioni introdotte dal Regolamento.

In tale quadro, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, *in parte qua*, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendo tale causa di proscioglimento prevalere sulla già maturata estinzione del reato per intervenuta prescrizione (estinzione che esime dalla trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per l'applicazione della sanzione vigente, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 101).

2. E' invece manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata applicazione dell'attenuante di cui al n. 62 n. 4 cod. pen.,

con riferimento all'imputazione sub a): motivo imperniato sulla modesta entità delle ricariche telefoniche abusivamente effettuate dalla D , e sulla ritenuta illegittimità della valorizzazione delle spese sostenute dalla V per la sostituzione della carta di credito.

2.1. Al riguardo, deve osservarsi che – come già ripetutamente chiarito da questa Suprema Corte – «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicuti, Rv. 269241). Ancor più di recente, si è poi ulteriormente precisato che «in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati: di qui la manifesta infondatezza del motivo e la conseguente l'inammissibilità, *in parte qua*, del ricorso della D .

2.2. È appena il caso di precisare che – nonostante la fondatezza del primo motivo - nessun rilievo può attribuirsi al fatto che, anche per il reato di cui al capo a), sia *medio tempore* maturata la causa estintiva della prescrizione: le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno infatti che «in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto al capo a), e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato sub b), con la conseguente necessità di eliminare la pena applicata alla D (due mesi di reclusione) a titolo di

continuazione per il predetto reato: a tale eliminazione può provvedere questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui al capo b) perchè non previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 13 agosto 2019

Il Consigliere estensore
Vittorio Paziienza

Il Presidente
Gerardo Sabeone

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
- 1 OTT 2019
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



IL CANCELLIERE
Stefania Faiella